

La sentenza *Isaia e altri c. Italia*: nuovi orientamenti della Corte EDU incompatibili con la *ratio* della confisca di prevenzione

di *Francesco Menditto*

già magistrato

Sommario: 1. Premessa: il contesto, sintesi della decisione, una prima riflessione – 1.1. Il contesto, l'esame della confisca di prevenzione nei confronti dei cd. pericolosi generici – 1.2. Sintesi delle conclusioni della sentenza – 1.3 Prime riflessioni (critiche): la parziale ricostruzione dei fatti, i nuovi *requisiti* elaborati tali da *trasformare* la confisca di prevenzione, il rischio del “quarto grado” di giudizio – 2. Il quadro giuridico e le prassi rilevanti richiamate – 3. La ricostruzione dei fatti – 3.1. La proposta, l'esito delle misure richieste – 3.2. Il presupposto soggettivo, la perimetrazione della pericolosità di Isaia Giuseppe – 3.3. I presupposti oggettivi, la confisca dei beni – 4. La valutazione della ricevibilità del ricorso – 5 L'esclusione della violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1: a) la base legale (accessibilità, precisione e prevedibilità) – 6. Segue: b) l'interferenza giustificata da un interesse generale legittimo: la natura della confisca di prevenzione e il rinvio alla decisione *Garofalo e altri* – 6.1. L'esclusione della violazione per lo scopo *recuperatorio* della confisca di prevenzione – 6.2. Il rinvio alla decisione *Garofalo e altri* (il contenuto di detto provvedimento) – 6.3. Conclusioni, il consolidato scopo “recuperatorio” della confisca di prevenzione – 7. I principi (in parte non condivisibili) esposti per la valutazione della violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 in ordine alla “proporzionalità” della misura – 7.1. L'ambito dell'esame individuato dalla Corte EDU, un quarto grado di giudizio? – 7.2. I principi generali esposti, consolidati e condivisibili: a) il riferimento alla “ragionevole opportunità” di difendersi innanzi ai tribunali nazionali – 7.3. Segue: b) la compatibilità convenzionale della confisca senza condanna – 7.4. I principi generali esposti non condivisibili: a) l'*innovativa* necessità di reati “gravi” e di una sproporzione significativa tra redditi e valore dei beni – 7.5. Segue: b) l'*innovativa* necessaria dimostrazione del nesso tra reato e bene confiscato – 7.6. Segue: c) l'*innovativa* necessità di avviare il procedimento entro un tempo limitato – 7.7. Segue: d) l'*innovativa* necessaria prova della disponibilità indiretta anche per figli, coniuge e conviventi – 8. La rilevata violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 in ordine alla “proporzionalità” della misura con riferimento alle «condizioni e limitazioni imposte dal diritto interno, come interpretate nella pertinente giurisprudenza interna» – 8.1. Premessa – 8.2. I presupposti soggettivi: l'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità, la perimetrazione della pericolosità – 8.3. I presupposti oggettivi: a) la disponibilità indiretta – 8.4. Segue: b) il nesso tra delitto e bene – 8.5. Segue: c) il rapporto tra perimetrazione della pericolosità e acquisto del bene – 8.6. Segue Il riferimento al troppo gravoso onere per le parti derivante dal ritardato avvio del procedimento – 9 Le conclusioni della Corte EDU, l'importanza dell'opinione della Grande Camera.

1. Premessa: il contesto, sintesi della decisione, una prima riflessione¹

1.1. Il contesto, l'esame della confisca di prevenzione nei confronti dei cd. pericolosi generici

La Prima sezione della Corte EDU con la sentenza depositata il 25 settembre 2025² ha affrontato alcune questioni relative alla compatibilità della confisca di prevenzione con alcuni principi della

¹ All'atto della redazione del presente articolo non è ancora disponibile la traduzione ufficiale del Ministero della Giustizia, si procederà, pertanto, con una traduzione di comodo che potrebbe presentare alcune imprecisioni.

² Un'adeguata sintesi della sentenza con osservazione critica finale è presente nel sito della Corte di cassazione (https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Corte_EDU_Prima_Sezione_Isaia_e_altri_c._Italia_25_settembre_2025.pdf) che così motivatamente conclude: «Al di là delle affermazioni di principio, la pronuncia si caratterizza senz'altro per le modalità attraverso le quali la Corte procede a declinarle al caso concreto sottoposto al suo esame, pur caratterizzato da decisioni nazionali non dissonanti dai principi e dotate di un elaborato apparato giustificativo, meritevole di una conclusiva valutazione d'insieme, come anche sottolineato nell'opinione dissenziente del giudice Sabato. L'esito negativo del controllo è frutto di una rivisitazione talmente incisiva e penetrante del merito ad opera della Corte, che sembra non del tutto conciliabile con il postulato, pure in astratto puntualmente ribadito, secondo cui «la Corte si rimette generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta

CEDU e del Protocollo n. 1 giungendo a una decisione che è così sintetizzata nell'abstract³: «Art. 1 P1 • Godimento pacifico dei beni • Confisca sproporzionata non basata sulla condanna ("confisca preventiva") dei beni dei ricorrenti considerati proventi di attività illecite commesse o presumibilmente commesse dal primo ricorrente • Tempo significativo trascorso dalla commissione dei reati presupposto su cui si basava la confisca • Carenze nelle decisioni dei tribunali nazionali gravi e manifestamente incompatibili con le limitazioni e le garanzie stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza nazionali • Mancata dimostrazione da parte delle autorità nazionali di un collegamento tra le attività criminali del primo ricorrente e i beni confiscati • Giusto equilibrio non raggiunto».

La sentenza - che, come si vedrà oltre, presenta plurime criticità nella ricostruzione dei fatti esaminati e, dunque, nella loro valutazione, oltre che per alcuni contrasti interni e per l'individuazione di nuovi principi interpretativi distonici rispetto a precedenti anche recenti – assume particolare rilievo perché esamina un'ipotesi di confisca di prevenzione prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 (artt. 16 ss.) nei confronti di cd. pericolosi generici in cui, dunque, incomincia a formarsi una prima giurisprudenza⁴.

È noto che la Corte EDU ha costantemente ritenuto la confisca "antimafia" (nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso), prevista originariamente dalla L. n. 575/1965 e oggi dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, una forma di limitazione della proprietà privata assoggettata ai principi dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, rispettosa dei principi ivi indicati nei parr. 1 e 25. La verifica sull'applicabilità dei principi relativi alla confisca di prevenzione antimafia ad altre persone pericolose (cd. "pericolosità generica"), egualmente destinatarie di tale misura a seguito dell'emanazione del D.L. n. 92/2008⁶, tenuto anche conto dell'estensione, con il medesimo D.L. (oggi art. 18 del D.Lgs. n. 159/2011), della confisca alle persone non più pericolose (cd. confisca disgiunta), avviene solo di recente con la decisione *Garofalo e altri* del 13 febbraio 2025⁷ che ricostruisce con estrema cura il sistema della confisca di prevenzione, con ampia citazione delle fonti e della giurisprudenza⁸.

Dunque, il caso in esame costituisce la seconda occasione per il giudice di Strasburgo per confrontarsi con l'ampliamento dei destinatari della confisca di prevenzione, tra l'altro in un caso, come si vedrà oltre, di applicazione disgiunta (pur se tale circostanza non è evidenziata nella motivazione della sentenza).

1.2. Sintesi delle conclusioni della sentenza

valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole». Per un primo commento adesivo, cfr.: T. TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *Sistemapenale*, 3 novembre 2025.

³ Redatto dalla Cancelleria, che non vincola la Corte.

⁴ In considerazione dei numerosi contributi sulle misure di prevenzione, si consenta il rinvio solo a G. SPANGHER, A. MARANDOLA (a cura di), *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, Padova, 2024; F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata*, Milano, 2019.

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 17 maggio 2011, ricorso n. 24920/2007, *Capitani e Campanella c. Italia*; decisione del 5 luglio 2001, ricorso n. 52024/99, *Arcuri e altri c. Italia*; decisione del 15 giugno 1999, ricorso n. 38662/97, *Prisco c. Italia*; sentenza del 22 febbraio 1994, ricorso n. 42401/2013, *Raimondo c. Italia*; decisione della Commissione del 15 aprile 1991, ricorso n. 12386/86, *Marandino c. Italia*.

⁶ Convertito con L. n. 125/2008, recepita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

⁷ V. S. FINOCCHIARO, *"Garofalo e altri c. Italia": la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria*, in *Sistemapenale*, 24 febbraio 2025.

⁸ Nella giurisprudenza della Corte EDU può rinvenirsi un precedente nel quale vengono in rilievo misure assimilabili, in parte, alla confisca di prevenzione nei confronti dei "pericolosi generici". Si tratta della sentenza *Gogitidze e altri c. Georgia* del 12 maggio 2015., in cui la Corte ha riconosciuto la compatibilità convenzionale di misure patrimoniali fondate sull'indizio di commissione di delitti di corruzione (non con riferimento ad associazione per delinquere) e disposte indipendentemente dal procedimento penale, richiamando analoghe misure previste da altri ordinamenti – sulla base di plurimi atti internazionali – per prevenire e contrastare condotte corruttive che comportano un arricchimento ingiustificato.

In estrema sintesi, la Corte:

- a) esclude, conformemente al recente precedente rappresentato dalla citata decisione *Garofalo e altri*, la natura penale (o sanzionatoria) della confisca di prevenzione (e l'applicazione dei relativi principi) in quanto ha come scopo di recuperare l'arricchimento ingiusto derivante da illeciti penali, privando i loro autori dei profitti criminali conseguiti;
- b) ritiene applicabile il Protocollo addizionale n. 1, art. 1, per cui qualsiasi interferenza da parte di un'autorità pubblica con il pacifico godimento dei beni deve avere, nel diritto interno degli Stati membri, una base giuridica accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze. Interferenza giustificata se serve un interesse generale legittimo e se è proporzionata allo scopo perseguito;
- c) afferma che la confisca in esame ha un adeguato fondamento legale e persegue uno scopo legittimo di interesse pubblico;
- d) ritiene che il giudizio concreto di proporzione debba assicurare il mantenimento di un «giusto equilibrio» tra l'interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo tenendo conto:
 - 1) della gravità dei reati presupposto e della loro attitudine a generare profitti illeciti;
 - 2) dell'esistenza di divergenze rilevanti tra il reddito della persona e il valore dei beni da confiscare;
 - 3) dall'esistenza di un nesso tra i beni in questione e le condotte criminali dimostrate o presunte, tale da riflettere, sia pure alla stregua di uno standard probatorio meno rigoroso di quello richiesto per una condanna penale, la derivazione dei primi dalle seconde;
 - 4) della congruenza tra i profitti illeciti stimati e il valore dei beni da confiscare;
 - 5) di una ragionevole correlazione temporale, per cui possono confiscarsi soli i beni acquisiti dall'interessato durante il periodo di pericolosità, in cui perciò avrebbe presumibilmente commesso i reati generatori di profitto;
 - 6) dell'esistenza di limiti temporali, entro i quali i beni in questione possano essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l'interessato fornire la prova del reddito lecito o della provenienza lecita dei beni stessi;
 - 7) dell'ammissibilità di confiscare beni di familiari o altri terzi, che si ritengono nella disponibilità indiretta dei beni, sempre che si dimostri l'esistenza di un nesso tra i beni in questione e i reati commessi dal presunto autore del reato, senza basarsi sulla semplice discrepanza tra le entrate e le spese della persona formalmente intestataria.

1.3. Prime riflessioni (critiche): la parziale ricostruzione dei fatti, i nuovi requisiti elaborati tali da trasformare la confisca di prevenzione, il rischio del “quarto grado” di giudizio

Un primo esame delle conclusioni della Corte consente alcune rapide valutazioni che saranno precisate oltre, segnalando subito la presenza di un'articolata opinione dissenziente del giudice Sabato che consente anche di cogliere alcuni elementi di fatto omessi o non valutati compiutamente dalla maggioranza.

Va precisato che la Corte EDU ha svolto una penetrante valutazione dei fatti esaminati dai tribunali nazionali, perciò, ai fini di una corretta ricostruzione degli elementi in suo possesso, sarà necessario fare riferimento a circostanze di fatto riportate nel parere del giudice Sabato ma pienamente utilizzabili perchè riferite a documenti esaminati e citati dalla sentenza (decreti di primo e secondo grado, sentenza della Corte di cassazione, osservazioni del Governo).

In primo luogo, si consolida la natura non penale della confisca di prevenzione, anche nei confronti dei cd. pericolosi generici, valorizzando plurimi elementi, analiticamente elencati nella decisione *Garofalo e altri*, cit., in particolare lo scopo “recuperatorio” della confisca che sembra ormai costituire la caratteristica principale che distingue le “confische senza condanna” dalle confische sanzione (cfr. anche il caso *Episcopo e Bassani c. Italia* del 19 dicembre 2024). Si disattendono,

dunque, le posizioni dottrinarie che da tempo tendono ad affermare la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione.

In secondo luogo, si afferma la compatibilità della confisca di prevenzione coll'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 che regola le limitazioni del diritto di proprietà, ritenendo che risponda alle caratteristiche previste: base giuridica accessibile, precisa e prevedibile. In tale contesto, si richiede che l'interferenza debba essere proporzionata allo scopo perseguito, enucleando (nella motivazione) numerosi *requisiti* che costituiscono la parte di maggior rilievo della sentenza, su cui occorrerà soffermarsi.

Si tratta di *requisiti* che in parte sono conformi a quelli enucleati in precedenti decisioni o desunti da principi consolidati, pacificamente rispettati dalla confisca di prevenzione alla luce dell'evoluzione degli ultimi anni, consolidatisi con la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e di numerose sentenze della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite: natura dei reati presupposto e loro attitudine a generare profitti illeciti; accertamento puntuale degli elementi di fatto relativi a tali reati, pur nell'autonomia del giudice della prevenzione; componente significativa dei profitti illeciti nel tenore di vita tale da comportare l'accumulazione di beni sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati; correlazione temporale tra perimetrazione della pericolosità e acquisizione dei beni (tenendo conto del possibile reimpiego di beni accumulati nel periodo di pericolosità, di cui si parlerà oltre).

Si enucleano, però, anche ulteriori *requisiti* ed elementi probatori che si pongono in contrasto con principi che sembravano consolidati in materia di confische senza condanne, in assenza di confronto col quadro normativo sovranazionale, ivi compresa la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa al recupero e la confisca dei beni*, del 24 aprile 2024, oltre che col recente precedente (della stessa Prima sezione) *Garofalo e altri* cit. (solo succintamente richiamata). La Corte EDU richiede innovativamente (seppur talvolta con non limpida chiarezza e con alcune contraddizioni): a) l'esistenza di un nesso tra i beni da confiscare e le condotte criminali dimostrate o presunte; b) l'esistenza di un nesso tra i beni da confiscare e i reati commessi dal presunto autore del reato con la disponibilità in capo ai familiari o altri terzi; c) limiti temporali, non meglio specificati, entro i quali avviare il procedimento.

La mera elencazione di questi ultimi *requisiti*, particolarmente quelli *supra* a) e b) rende già evidente che si tende a trasformare la confisca di prevenzione in una confisca diretta, snaturandone la natura pure confermata di recente dalla citata decisione *Garofalo e altri*.

Risultano, inoltre, frequenti richiami a precedenti della stessa Corte EDU incongrui perché formulati con riferimento a forme di confisca senza condanna di altri Stati (in particolare della Bulgaria) fondate su diversi e più labili presupposti rispetto alla confisca di prevenzione.

Infine, si vedrà che, discostandosi da principi consolidati la Corte procede ad una dettagliata e penetrante valutazione del caso concreto (non sempre declinato sulla base dei fatti univoci risultanti alla Corte) in presenza di decisioni dei giudici nazionali conformi al diritto e ai principi giurisprudenziali esposti nei relativi provvedimenti con elaborati apparati argomentativi, come risultante anche dagli elementi offerti dall'opinione dissenziente del giudice sabato.

In definitiva, sembra disatteso una regola che ha consentito alla Corte EDU una particolare autorevolezza e capacità di dialogo con le Corti nazionali, procedendo oggi a una penetrante rivisitazione del merito in contrasto, disattendendo il principio per cui «la Corte si rimette generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole»⁹, pur formalmente richiamato (§ 76).

⁹ Particolarmente convincenti gli argomenti presenti nell'opinione del giudice Sabato che così conclude: «La Corte – che normalmente ritiene che i giudici nazionali siano i più adatti a valutare sia i fatti sia il diritto applicabile, nello spirito di sussidiarietà – ha qui, attraverso la maggioranza, assunto il pericoloso ruolo di supergiudice. Ha bollato come arbitrarie decisioni interne che, di fatto, rimanevano pienamente nell'ambito del quadro giuridico applicabile e, soprattutto, rispettavano la Convenzione» (§ 98).

2. Il quadro giuridico e le prassi rilevanti richiamate

La Corte, precedendo secondo una consolidata prassi, espone il quadro giuridico nazionale rilevante: le fonti (§§ 20 e 21) e la giurisprudenza interna, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di cassazione relative alla correlazione temporale tra pericolosità e acquisto del bene e alla ripartizione della prova (§§ 23-32).

Vi è solo un fuggevole riferimento agli «strumenti internazionali e dell’Unione europea pertinenti per quanto riguarda la confisca non basata sulla condanna» con un richiamo al caso *Garofalo* e altri cit. (§ 33), poi ripreso successivamente (§ 75) da cui sembra di cogliere la scelta di evitare un pieno confronto con dette fonti, pur se queste assumono particolare rilievo per le confische senza condanna, come sottolineato in recenti provvedimenti della stessa prima sezione che hanno approfondito il tema¹⁰. Infatti, quando saranno affermati principi innovativi in contrasto con precedenti o con fonti sovranazionali non risulterà alcun confronto.

3. La ricostruzione dei fatti

3.1. La proposta, l’esito delle misure richieste

La ricostruzione del fatto (§§ da 2 a 19) assume nel caso in esame particolare rilievo in quanto, come anticipato, la Corte procede ad una penetrante analisi dell’applicazione della giurisprudenza.

Va sottolineato lo sforzo della Corte di ricostruire il fatto ai fini della decisione, pur se questi appaiono incompleti e non sufficienti a comprendere le decisioni dei giudici nazionali. In sostanza emerge un limite che si riflette sulle valutazioni della Corte quando afferma la violazione delle norme e principi della Convenzione da parte dei tribunali nazionali.

Le violazioni rilevate dalla Corte saranno ampiamente ridimensionate anche colmando alcune lacune dei fatti esposti in sentenza attraverso circostanze evidenziate nell’articolata opinione dissenziente del giudice sabato, con espresso e testuale riferimento ai documenti esaminati e citati dalla Corte (decreti di primo e secondo grado, sentenza della Corte di cassazione, Osservazioni del Governo).

Il Questore di Palermo il 13 dicembre 2018 avanzava, al Tribunale di tale città, Sezione Misure di Prevenzione, una proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di Giuseppe Isaia e del figlio Davide Isaia, inquadrandoli nella categoria di pericolosità prevista dall’art. 4, comma 1, lett c), in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011 (cd. pericolosità generica)¹¹, con richiesta di sequestro e successiva confisca di alcuni beni nei confronti del solo Giuseppe Isaia ritenuti, in parte, nella sua disponibilità diretta e in altra (rilevante parte) intestati alla moglie Carmela Scaletta e allo stesso figlio Davide Isaia.

Il 20 dicembre 2018 il Tribunale disponeva, *inaudita altera parte*, il sequestro di beni intestati al proposto (saldi di conti corrente bancari aperti nel 1994 e nel 2014) e nella disponibilità indiretta tramite:

¹⁰ Ad esempio, nelle sentenze *Rigolio c. Italia* del 9 marzo 2023, *Episcopo e Bassani, c. Italia* del 19 dicembre 2024 e nella decisione *Garofalo e altri c. Italia* del 13 febbraio 2025, si menzionano plurimi atti internazionali in vigore in Italia: a) le Convenzioni delle Nazioni Unite del 1988 *contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*, del 1999 *per la repressione del finanziamento del terrorismo*, del 2000 *contro la criminalità organizzata transnazionale* e del 2003 *contro la corruzione*; b) la Convenzione di Strasburgo del Consiglio d’Europa, dell’8 novembre 1990, *sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi*, ampliata ed estesa *al finanziamento del terrorismo* dalla Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005; c) le normative dell’Unione europea, costituite da plurime decisioni quadro, dalla Direttiva 2014/42, del 3 aprile 2014, *relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di criminalità organizzata* e dalla recente Direttiva 2024/1260 del 24 aprile 2024 *sul recupero e la confisca dei beni*. Sulla confisca “senza condanna” si richiamano anche atti non vincolanti come quelli redatti dalla Banca Mondiale e dell’OCSE.

¹¹ «b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

- a) la moglie:
 - 1) un appartamento (abitazione di tipo popolare) acquisito il 1° giugno 2010;
 - 2) un magazzino acquistato il 10 giugno 2016;
 - 3) saldi di conti corrente bancari aperti nel 1999 e nel 2016;
- b) il figlio, Davide Isaia:
 - 1) un appezzamento di terreno e un edificio residenziale acquistati il 21 novembre 2016;
 - 2) un'autovettura acquistata il 5 marzo 2018 e un saldo di conto corrente aperto il 2016.

Nel corso del procedimento di primo grado vi erano ampie deduzioni difensive, con svolgimento di perizia sulla ricostruzione patrimoniale in capo al proposto, tenendo conto delle allegazioni difensive anche dei titolari formali dei beni.

Il 4 agosto 2020 il Tribunale di Palermo, all'esito di un articolato provvedimento in cui esponeva i principi di diritto applicabili (sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità e della Corte di cassazione, richiamata anche dalla Corte EDU), provvedeva in ordine alle richieste avanzate nei confronti di Isaia Giuseppe nel seguente modo:

- a) rigettava la richiesta di applicazione della misura personale per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità come sopra ritenuta in quanto la più recente condotta illecita relativa a delitto lucrogenetico risaliva al 2008;
- b) accertava incidentalmente (cd. applicazione disgiunta, di cui venivano spiegati i presupposti) gli elementi di fatto da cui desunse l'inquadramento del proposto nella indicata fattispecie di pericolosità «poiché aveva vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di reato nel periodo compreso tra il 1980 e il 2008 [...] senza sostanziale interruzione (tenendo conto dei periodi in cui il ricorrente è stato detenuto [dal 1999 al 2006]) nell'arco di diversi decenni»¹²;
- c) ordinava la confisca dei beni sequestrati, ritenuti nella sua disponibilità, diretta o indiretta.

Per Isaia Davide veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura personale per difetto dell'attualità della pericolosità sociale, risalendo gli ultimi delitti lucrogenetici al gennaio 2014.

Si esaminano oltre, brevemente, i fatti esposti nella sentenza inquadrandoli come presupposti soggettivi (relativi alla misura personale e, in particolare, alla perimetrazione della pericolosità) e oggettivi (relativi alla confisca), come si procede nei provvedimenti dei tribunali nazionali. Tutti gli elementi di fatto saranno riesaminati (e, in parte, dettagliati e ampliati) nella parte valutativa ai fini della verifica operata dalla Corte EDU.

3.2. Il presupposto soggettivo, la perimetrazione della pericolosità di Isaia Giuseppe

Trattandosi di elemento approfondito nel dettaglio dalla Corte EDU è necessario indicare gli elementi relativi alla perimetrazione della pericolosità di Isaia Giuseppe che, come è noto, delimita i presupposti per la confisca dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 4880/2015, imp. Spinelli, citata dalla Corte EDU.

La sentenza riporta brani del decreto di primo grado con indicazione dei delitti valutati¹³ e li riassume così: «Dal casellario giudiziale del ricorrente emerge che nella maggior parte dei casi le autorità

¹² Come emerge dall'esposizione al §. 7 della sentenza in esame.

¹³ Ad esempio: «Questa valutazione si basa sul fatto indiscutibile e incontestato, riportato dal proposto stesso, delle numerose condanne definitive pronunciate dalla Corte nei confronti del [primo ricorrente] per numerosi reati contro il patrimonio e in particolare per diverse rapine o tentate rapine nel 1980, 1993, 1994, 1995 e nuovamente nel 1998, furto aggravato nel 1980 e 2008, estorsione commessa nel 1987, associazione a delinquere finalizzata alla rapina tra il 1990 e il 1995 e ricettazione nel 1995, e pertanto commessi senza sostanziale interruzione (tenendo conto dei periodi in cui il ricorrente è stato detenuto [dal 1999 al 2006]) nell'arco di diversi decenni» (§ 7 della sentenza).

nazionali hanno confiscato beni non specificati al momento della condanna. Quanto all'estorsione commessa nel 1987, la Corte d'Appello di Palermo ha applicato circostanze attenuanti, definite dall'articolo 62, n. 6) del Codice Penale come "la riparazione integrale del danno prima del processo, mediante risarcimento o, ove possibile, mediante restituzione [e] l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato [...]". Inoltre, dal casellario giudiziale risulta che i furti commessi nel 1988 e nel 2008 e le rapine commesse nel 1980, 1994 e 1995 erano reati tentati» (§ 8). Dunque, già nella mera esposizione dei fatti sembra ridimensionata la gravità dei delitti, richiamandone la natura tentata o la concessione di attenuanti (senza spiegare se in concreto il profitto illecito fosse stato restituito), come si constaterà oltre nella parte valutativa (§ 8o).

Va, ancora, sottolineata, la rapida citazione del periodo di detenzione patito da Isaia Giuseppe durante il quale non poteva che interrompersi la commissione di reati. Si vedrà oltre, nella parte valutativa, l'importanza anche di tale elemento di fatto ai fini della decisione (*infra*, par. 8.2).

La Corte rinvia (attraverso un'apposita nota) a un'appendice II¹⁴ in cui sono elencati i delitti risultanti dal certificato penale nei confronti dell'Isaia § 8 l), che si possono così riassumere:

- 1) 16 dicembre 1982, sentenza della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Palermo, rapina tentata e furto commessi il 13 aprile 1980;
- 2) 13 gennaio 1983, sentenza della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Palermo, furto in commesso il 4 settembre 1981;
- 3) 3 dicembre 1987, sentenza della Corte di Appello di Palermo, delitto di estorsione commesso il 25 marzo 1987;
- 4) 28 dicembre 1988, sentenza della Corte di Appello di Palermo, delitto di furto tentato commesso l'11 settembre 1988;
- 5) 12 febbraio 1996, sentenza del Tribunale di Palermo, delitto di favoreggiamento personale commesso il 7 giugno 1994)
- 6) 27 febbraio 1997, sentenza della Corte di Appello di Palermo, in ordine ai delitti di:
 - a) associazione per delinquere finalizzata a rapine, delitto commesso dal 1990 e fino al maggio 1995;
 - b) rapina tentata commessa il 13 aprile 1995;
 - c) danneggiamento commesso il 13 aprile 1995;
 - d) rapina tentata commessa il 12 agosto 1994;
 - e) danneggiamento commesso il 12 agosto 1995;
 - f) rapina commessa l'11 agosto 1993;
 - g) porto illegale di armi commesso l'11 agosto 1993;
 - h) danneggiamento commesso l'11 agosto 1993;
 - i) rapina tentata commessa l'11 aprile 1995;
 - j) rapina commessa l'11 marzo 1995);
 - k) danneggiamento commesso l'11 marzo 1995;
- 7) 9 agosto 2008, sentenza del Tribunale di Trapani per tentato furto commesso il 21 maggio 2008.

3.3. I presupposti oggettivi, la confisca dei beni

La Corte EDU esamina, diversamente dai tribunali nazionali, congiuntamente i requisiti del presupposto oggettivi, previsti dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159/2011: a) disponibilità diretta o

¹⁴ Appendice riportata *infra*, par. 8.2.

indiretta dei beni in capo al proposto, in cui vengono in rilievo i terzi e le loro allegazioni¹⁵; b) provenienza illecita desumibili dalla sproporzione tra redditi dichiarati o attività economica e valore dei beni ovvero comunque frutto di attività illecita o reimpiego, in cui vengono in rilievo le allegazioni del proposto¹⁶; c) giustificazione sulla legittima provenienza dei beni¹⁷.

E' appena il caso di sottolineare che l'esame ordinato dei presupposti consente ai tribunali nazionali¹⁸: a) di affrontare prima il tema della disponibilità indiretta di beni in capo al proposto, attraverso i costanti criteri elaborati dalla giurisprudenza (in sintesi, livello di prova per i terzi, deduzione logica o presunzione di intestazione fittizia per figli, coniuge e conviventi nel quinquennio, superabile da allegazioni di costoro, in primo luogo attraverso l'indicazione dei redditi idonei all'acquisto dei beni); b) di verificare, successivamente, la provenienza illecita dei beni (sia nella disponibilità diretta che in quella indiretta), per la quale non occorre il collegamento all'attività illecita e lo standard probatorio è alleggerito attraverso l'indicazione della sufficienza della sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati o attività economica svolta, fermo restando che, indipendentemente dalla sproporzione, sono confiscabili i beni per i quali si indicano sufficienti elementi per ritenerli frutto dell'attività illecita e quelli che costituiscono reimpieghi di tali proventi; c) mancato assolvimento dell'onere di allegazione della legittima provenienza dei beni da parte del proposto. Dunque, nessuna inversione dell'onere della prova (né per i terzi, né per il proposto), ma onere di allegazione che, se documentato o serio impone comunque i doverosi approfondimenti. nell'apposito procedimento in cui è garantito il contraddittorio.

Secondo la Corte EDU «Quanto al collegamento tra i beni confiscati e l'illecita attività, il Tribunale di Palermo ha esaminato solo il rapporto sproporzionato tra il patrimonio posseduto e l'ammontare dei redditi percepiti [...]», riportando in sintesi l'esito di una perizia e le valutazioni del tribunale per cui il reddito dei ricorrenti non era sufficiente a giustificare i beni di loro proprietà o le somme di denaro depositate sui loro conti bancari (§§ 9 e 10).

Emerge, comunque, che Isaia Giuseppe aveva acquistato un immobile nel 1994, in piena esplicazione della pericolosità, privo di redditi (ritenendo inverosimile l'allegazione in ordine alla donazione da parte del padre del denaro necessario per l'acquisto). Successivamente l'immobile era stato venduto e il ricavato della vendita era stato utilizzato per acquistare altro immobile (intestato a terzo), perciò ritenuto reimpiego confiscabile; seguivano analoghe operazioni immobiliari di vendita e utilizzo del denaro ricavato per l'acquisto di altri immobili in assenza di disponibilità economiche in capo ai terzi che procedevano a dette operazioni (§ 11).

La Corte d'appello (§§ 13-19) rigettava l'appello in quanto:

- l'illecita provenienza dei beni confiscati, poteva essere presunta dal solo rapporto sproporzionato tra i beni posseduti e il reddito;
- a fronte della sproporzione, l'interessato aveva l'onere di indicare la legittima provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto del bene, indicando elementi di fatto tali da consentire al giudice di desumere che il bene non sia stato acquistato con proventi di attività illecite o con spese sproporzionate rispetto al reddito del soggetto;
- per i beni intestati a terzi la valutazione della disponibilità, da parte del proposto, opera diversamente per il coniuge, i figli e i conviventi del proposto, legittimamente presunta a condizione

¹⁵ «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento ... di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo...».

¹⁶ «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento [...] risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

¹⁷ «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza [...]. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale».

¹⁸ Si rinvia ancora a F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata*, cit., pagg. da 551 a 658 e giurisprudenza ivi citata.

che il terzo non disponga di risorse economiche proprie, mentre, per i terzi estranei deve essere acquisita specifica prova circa la natura fittizia dell'iscrizione;

- i beni confiscati, come indicato dal tribunale, costituivano reimpiego del profitto illecito rappresentato dall'immobile acquistato nel 1994 nel pieno esplicarsi della pericolosità dell'Isaia.

La Corte di cassazione con sentenza del 7 aprile 2022, su difforme parere della Procura Generale, rigettava i ricorsi. Pur in presenza del principio generale per cui i beni confiscabili devono essere acquistati durante il periodo di espressione della pericolosità (consentendo l'attenuazione dello standard probatorio, come indicato in precedenza), «la giurisprudenza interna pertinente aveva riconosciuto la possibilità di confiscare i beni acquisiti dopo tale periodo, a condizione che sussistessero sufficienti elementi di fatto idonei a dimostrare che erano stati acquisiti utilizzando risorse economiche accumulate durante il periodo in questione», circostanza dimostrata da Tribunale e Corte d'appello: «disponendo la confisca anche dei beni acquisiti fuori termine (seppure di entità non rilevante) (per) l'effettiva discrepanza tra il valore dei beni e il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare, ma anche la provenienza (illecita) dei fondi utilizzati per l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento di confisca, acquisiti attraverso la vendita di altri beni, a loro volta frutto del riciclaggio di proventi illeciti derivanti da attività criminose...».

È agevole osservare sommariamente che le valutazioni dei tribunali nazionali applicano la pacifica e costante giurisprudenza anche delle Sezioni Unite, senza discostarsene significativamente in alcun punto, sia in ordine alla cd. correlazione temporale (giurisprudenza citata nella sentenza in esame ai §§ da 25 a 30), sia circa gli oneri probatori gravanti su accusa e parti (§§ 31 e 32, con citazione della nota sentenza SU 4880/2025, Spinelli, ancora oggi richiamata dalla Corte costituzionale e della costante giurisprudenza della Corte di cassazione).

4. La valutazione della ricevibilità del ricorso

È doveroso un cenno al tema procedurale prospettato nell'opinione dissenziente del giudice sabato che evidenzia la scelta della Corte EDU di superare questioni che avrebbero reso irricevibile il ricorso.

Si apprende, senza che ve ne sia cenno nella motivazione della sentenza, che erano stati proposti ricorsi con un'esposizione dei "fatti" carente per gli standard della Corte «lunga solo ventuno righe e mezzo, consistente in poco più di un semplice elenco dei beni confiscati e dei dati identificativi (numeri e date) dei relativi procedimenti e sentenze nazionali».

I ricorsi erano stati presentati richiamando la violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU sostenendo che le decisioni dei tribunali nazionali non avevano rispettato le condizioni stabilite dal diritto interno e dalla giurisprudenza per l'imposizione della misura contestata (§ 34 della sentenza), ma la Corte ha "riqualificato" la domanda ritenendola di esaminare sotto il profilo della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (§ 35), sollevata solo nelle successive osservazioni delle parti. La riqualificazione è contestata con dovizia di argomenti nei §§ da 13 a 25 dell'opinione dissenziente cui si può rinviare per brevità¹⁹.

Il tema non può essere qui approfondito, pur se deve sottolinearsi la singolarità della decisione assunta in una materia di particolare rilievo, quale la confisca di prevenzione e, in generale, la confisca senza condanna, tanto da suggerire l'intervento della Grande Camera anche per non consolidare questo precedente.

¹⁹ Si richiamano due casi esaminati dalla Grande Camera sull'erronea riqualificazione: *FU QUAN, S.R.O. c. Repubblica Ceca*[GC], 1° giugno 2023 e *Grosam c. Repubblica Ceca*[GC], 1° giugno 2023. Si contesta la citazione *Radomilja e altri c. Croazia*[GC], 20 marzo 2018. Infine, si rileva che le citazioni di *Todorov e altri c. Bulgaria*, 13 luglio 2006), *Yordanov c. Bulgaria*, 10 agosto 2006, e *Mandev c. Bulgaria*, 15 settembre 2015 si riferivano a casi diversi da quello in esame in quanto si indicavano elementi di fatto e di diritto in ordine alla violazione, non solo dell'art. 6 § 1 CEDU, ma anche dell'art. 1 Protocollo n. 1 e all'art. 13, correttamente esaminate.

5. L'esclusione della violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1: a) la base legale (accessibilità, precisione e prevedibilità)

La Prima sezione della Corte EDU affronta preliminarmente alcuni temi di carattere generale giungendo, seppur con rapide argomentazioni, ad alcune conclusioni che confermano la compatibilità della confisca di prevenzione con la Convenzione e, in particolare, all'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU.

Si è già ricordato (cfr. *supra* par. 1) che la sentenza riveste particolare rilievo perché, confermando le conclusioni della decisione *Garofalo e altri*, cit., afferma la compatibilità con la Convenzione della confisca di prevenzione anche con riferimento all'estensione ai soggetti portatori di pericolosità generica avvenuta col D.L. n. 92/2008, conv. con L. n. 125/2008.

La Corte giunge alle medesime conclusioni della decisione *Garofalo e altri*, ma esaminandone la compatibilità (non con l'art. 7 e con l'art. 6 par. 2) con riferimento all'art. 1 del Protocollo n. 1 1 relativo alla tutela dell'ingerenza di un'autorità pubblica nel godimento dei beni privati²⁰.

È rispettato "il principio di legalità", ricorrendo la "base giuridica" richiesta dall'art. 1 del Protocollo n. 1, «uno dei principi fondamentali di una società democratica» (§ 60 della sentenza) che risponde alla "qualità" richiesta dalla Convenzione: accessibilità, precisione e prevedibilità nella sua applicazione e nelle sue conseguenze (§ 61).

6. Segue: b) l'interferenza giustificata da un interesse generale legittimo. La natura della confisca di prevenzione e il rinvio alla decisione *Garofalo e altri*.

6.1. L'esclusione della violazione per lo scopo recuperatorio della confisca di prevenzione

È rispettato anche il requisito della legittima interferenza nel godimento dei beni perché la confisca di prevenzione è «adottata nell'interesse pubblico o generale».

La Corte conferma la propria giurisprudenza relativa alla confisca senza condanna per un bene presumibilmente acquisito indebitamente, ritenendo «che la misura in questione fosse stata adottata conformemente all'interesse generale di garantire che l'uso del bene in questione non procurasse un vantaggio ai ricorrenti a detrimento della comunità»²¹ e con specifico riguardo «alla misura della "confisca preventiva" prevista dalla legge italiana» avendo già «rilevato che essa mirava a garantire che il crimine non pagasse e a impedire l'arricchimento senza causa, privando l'individuo interessato e i terzi che non vantavano un valido diritto sui beni da confiscare dei profitti delle attività criminali, ed era, pertanto, essenzialmente di natura riparativa e non punitiva (cfr. *Garofalo e altri* contro Italia (dec.) [...] §134.» (§§ 65 e 66).

In modo esplicito si precisa (§ 67) che «la Corte è convinta che il regime di confisca non basato sulla condanna persegue un obiettivo legittimo nell'interesse pubblico, che consiste nell'evitare l'arricchimento ingiusto derivante da reati penali, privando le persone interessate di profitti illeciti (cfr. *Garofalo e altri*, citato sopra, § 133; *Todorov e altri*, citato sopra, § 186)»²².

6.2. Il rinvio alla decisione *Garofalo e altri* (il contenuto di detto provvedimento)

La Prima sezione richiama, nella sentenza in esame, espressamente i §§ 133 e 134 della decisione *Garofalo e altri*, cit. che, dunque, condivide e che può ritenersi parte delle valutazioni operate e,

²⁰ La Corte EDU esamina le violazioni dedotte dalle parti che, per quanto qui interessa, sono poste per la confisca di prevenzione generalmente con riferimento all'art. 6, par. 1, all'art. 6, parr. 1 e 2 (sotto i due principi, sostanziale e processuale), 7 e art. 1 del Protocollo n. 1.

²¹ Si richiamano le sentenze *Gogitidze e altri*, cit. e *Telbis e Viziteu*, c. Romania del Telbis e Viziteu c. Romania del 26 giugno 2018.

²² «67. In the present case, the Court is satisfied that the Italian nonconviction-based confiscation regime pursued a legitimate aim in the public interest, that is, avoiding unjust enrichment derived from criminal offences, by depriving the persons concerned of unlawful profits (see *Garofalo and Others*, cited above, § 133; *Todorov and Others*, cited above, § 186)».

comunque, deve farsi ritenere la conoscenza della confisca di prevenzione come esaminata e valutata nella citata decisione che, tra l'altro, vede una composizione del collegio quasi analoga, coincidendo la presidente e quattro giudici.

Si può, pertanto, mettere in rilievo che la stessa Prima sezione nella citata decisione *Garofalo e altri*, procedeva ad un'approfondita disamina preliminare della normativa in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali attraverso un'attenta ricostruzione storica: l'origine delle misure, l'evoluzione *post*-costituzionale (L. n. 1423/1956), l'estensione agli indiziati di mafia (L. n. 575/1965), l'introduzione della confisca di prevenzione (L. n. 646/1982), anche disgiunta dalla misura personale ed estesa ai cd. "pericolosi generici" (D.L. n. 92/2008, convertito con L. n. 125/2008), la ricognizione operata dal D.Lgs. n. 159/2011 (art. 18 per la confisca disgiunta), le modifiche introdotte dalla L. n. 161/2017.

A seguire un utile approfondimento della decisione *Garofalo e altri* in cui la Corte menziona, spesso nel dettaglio, la giurisprudenza rilevante della Corte di cassazione, evidenziando alcuni principi individuati dalla sentenza delle Sezioni Unite del 26 giugno 2014 (dep. 2015), n. 4880 (*Spinelli*): la natura preventiva (e non sanzionatoria) della confisca, fondata sull'accertata pericolosità della persona anche nel caso di applicazione disgiunta dalla misura di prevenzione personale, dovendo valutarsi la pericolosità al momento dell'acquisto dei beni; la *ratio* derivante, anche a seguito dell'applicazione disgiunta, di eliminare dalla circolazione il bene acquistato illecitamente per immetterlo nel circuito legale «*esente dagli aspetti criminosi che caratterizzavano la prima*»²³.

Approfondito il richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in particolare alla sentenza del 24 gennaio 2019, n. 24, che ha confermato la natura preventiva della confisca, fondata su una ragionevole presunzione che il bene sia acquistato con proventi di attività illecite, potendo riconoscersi una «natura meramente risarcitoria, essendo il suo scopo quello di ripristinare la situazione che si sarebbe verificata se il bene non fosse stato acquisito illecitamente. Pertanto, quest'ultimo deve essere rimosso dalla circolazione economica illecita, e invece essere reindirizzato a fini di interesse pubblico».

Si valorizza il quadro giuridico internazionale rilevante in materia di confisca "senza condanna", con specifico richiamo alla Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, *sul recupero e la confisca dei beni*, diretta a rafforzare la capacità delle autorità competenti di privare i criminali dei proventi di attività criminali, anche ampliando i presupposti della confisca senza condanna (art. 15) e prevedendo la confisca di patrimoni collegati a condotte criminali (art. 16).

La Corte escludeva la violazione dell'art. 7 CEDU dopo aver richiamato la sua costante giurisprudenza sulla nozione di pena (§§ 93-96), esaminando i vari criteri elaborati dalla propria giurisprudenza²⁴, in particolare, lo «*scopo della confisca*», cogliendone le principali caratteristiche

²³ Cfr. F. MENDITTO, *Confische "senza condanna", penali e di prevenzione e presunzione di innocenza* (art. 6, parr. 1 e 2, e 7 CEDU art. 1 protocollo addizionale), in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2021-2025)*, AA.VV., a cura di A. DI STASI, Milano, 2025, in corso di stampa.

²⁴ In particolare: a) esclude che «*la confisca sia stata disposta a seguito di una condanna per un illecito penale*» in quanto essa non richiede una dichiarazione di colpevolezza ma è fondata sulla ragionevole presunzione che i beni acquisiti da una persona "indiziata" di aver commesso reati – perciò pericolosa per la società – costituiscano o siano stati acquistati con i proventi di attività illecite laddove risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito lecito della persona in questione e non vi sia prova della loro provenienza lecita (§§ 100-102); b) valorizza «*la classificazione della confisca nel diritto interno*», sia sotto il profilo normativo, osservando che, da ultimo, anche nel D.Lgs. n. 159/2011 essa è qualificata come «*misura di prevenzione*», sia sotto il profilo giurisprudenziale, rimarcando come nelle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ne sia costantemente esclusa la natura punitiva (§§ 103-111); c) ritiene determinante «*la natura della confisca*», ribadendo che essa è rivolta ai proventi di reati presumibilmente commessi, rispetto ai quali non si richiede una piena prova di responsabilità personale, e che, ai fini della determinazione dell'importo dei beni da confiscare, è irrilevante il grado di colpevolezza dell'indiziato, diversamente da quanto avviene per le pene pecuniarie; inoltre la confisca non può mai essere convertita in una misura che comporta una privazione della libertà ed è espressione di un crescente consenso internazionale per la soluzione consistente nel rimuovere i beni di origine illecita dalla circolazione economica

attraverso un'opportuna ricostruzione dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Si pone in risalto che la *ratio* della confisca di prevenzione consiste non solo nell'accertamento della pericolosità attuale della persona in ordine alla probabilità di commettere reati, come previsto originariamente e fino all'introduzione, nel 2008, dell'applicazione disgiunta, ma anche in una valutazione circa l'acquisizione, nel periodo al quale si riferiscono gli indizi della commissione del reato, di beni la cui origine lecita non possa essere dimostrata. Assume, perciò, rilievo determinante il principio per cui «*il crimine non paga*» (§§ 117-125). Si evidenzia, conseguentemente, «*lo scopo ripristinatorio*» della confisca, che presenta diversi elementi che la rendono comparabile più alle misure (civili) volte ad impedire l'arricchimento ingiustificato che alle sanzioni di natura penale: l'obiettivo consiste nel rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente, compresi quelli appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati. Lo scopo ripristinatorio è confermato da due requisiti elaborati dalla giurisprudenza: a) la cd. correlazione temporale, secondo cui la misura può essere applicata solo nei confronti di beni acquisiti dalla persona nel periodo in cui è indiziata di avere commesso reati con profitti illeciti; b) la necessità che i reati presumibilmente commessi siano stati fonte di profitti illeciti per un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare (§§ 126-134)²⁵.

6.3. Conclusioni, il consolidato scopo “recuperatorio” della confisca di prevenzione

La motivazione della sentenza in esame in ordine allo scopo della confisca di prevenzione²⁶ può fare ritenere consolidati i ricordati principi riferibili esattamente alla confisca di prevenzione.

Dunque, anche nella prospettata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (sollevata “d'ufficio” dalla Corte con la riqualificazione operata) la confisca di prevenzione è compatibile con la Convenzione (salvo il tema della proporzionalità che sarà esaminato oltre).

Lo scopo principale «è quello di evitare l'arricchimento ingiusto derivante da reati penali, privando le persone interessate di profitti illeciti» e ha lo scopo di garantire che il crimine non paghi e di impedire l'arricchimento ingiusto, privando l'interessato e i terzi privi di valido diritto sulla proprietà da confiscare dei profitti delle attività criminali, ed è di conseguenza, «essenzialmente di natura riparativa e non punitiva»²⁷.

Si vedrà oltre che questo importante principio non è valorizzato nelle valutazioni successive operata dalla Corte, pur influenzando necessariamente venendo in rilievo lo scopo dell'istituto.

7. I principi (in parte non condivisibili) esposti per la valutazione della violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 in ordine alla “proporzionalità” della misura

7.1. L'ambito dell'esame individuato dalla Corte EDU, un quarto grado di giudizio?

La Corte esamina la violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, anche con riferimento alla “proporzionalità” dello scopo legittimo perseguito, in quanto l'ingerenza nel godimento dei beni deve «essere proporzionato, cioè, deve trovare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell'interesse

indipendentemente dalla sussistenza di precedenti condanne penali (§§ 112-116); d) esclude rilievo determinante alla innegabile «*severità della misura*», caratteristica di molte misure non penali di natura preventiva che possono avere un impatto rilevante sulla persona (§§ 135-137); e) ritiene non decisivo il procedimento «*per l'adozione e l'esecuzione della misura*» in quanto l'applicazione, da parte di sezioni specializzate dei tribunali penali, di provvedimenti di natura non penale è ricorrente, tenuto anche conto che la confisca è adottata nel contesto di un procedimento speciale, diverso e distinto dal procedimento penale (§§ 138-139); f) individua lo «*scopo della confisca*» nel garantire che «*il crimine non paga*», da cui si desume «*una funzione non punitiva ma ripristinatoria*» (§§ 117-134).

²⁵ Sull'art. 7 CEDU, la Corte richiama i propri precedenti *Welch*, cit.; *Del Río Prada*, cit.; *G.I.E.M. S.r.l.*, cit.; *Balsamo c. San Marino*, cit. In particolare, sulla confisca: Corte europea dei diritti dell'uomo, *J. Paul Getty Trust e altri c. Italia*, cit.; sentenza del 12 maggio 2015, ricorso n. 36822/05, *Gogitidze e altri c. Georgia*.

²⁶ Utile la sintesi della decisione Garofalo e altri, cit. contenuta nei §§ da 43 a 60 dell'opinione dissenziente del giudice Sabato.

²⁷ Cfr. la sentenza *Episcopo e Bassani*, cit. che individua il medesimo scopo per la confisca senza condanna prevista dall'art. 578-bis c.p.p. e dalle disposizioni cui la giurisprudenza ha esteso i principi di tale disposizione.

generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo [...]» (§ 43). Precisa il giudice di Strasburgo che il tema della proporzionalità è strettamente connesso con gli argomenti sollevati dai ricorrenti circa l'applicazione della confisca «in conformità alle condizioni e ai limiti stabiliti dal diritto interno e dalla giurisprudenza» (§ 64), con specifico riferimento: a) alla natura e alla gravità dei reati da cui si desumeva la pericolosità del proposto, con l'operatività della presunzione di acquisto illecito dei beni in tale periodo, b) alla correlazione temporale tra pericolosità e beni confiscabili»²⁸.

La Corte decide di esaminare separatamente il requisito della proporzionalità (e del giusto equilibrio) dagli altri desumibili dall'art. 1 del Protocollo n. 1 (base legale, accessibilità, precisione, prevedibilità e, soprattutto, interferenza giustificata da un interesse generale legittimo costituito dallo scopo della confisca) così operando una non convincente parcellizzazione che svaluta il dato di particolare rilievo della funzione e dello scopo della confisca di prevenzione, pur riconosciuta nella sua funzione recuperatoria (cfr. *supra* par. 6), e sembra esplicitare la scelta di discostarsi, in sostanza, dal principio generale che regola anche i rapporti con i giudici nazionali e il dialogo tra le Corti per cui «la Corte si rimette generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole», principio pur formalmente richiamato (§ 78)²⁹, ma, come si vedrà nel prosieguo, concretamente disatteso³⁰.

I principi esposti si esamineranno raggruppandoli in “consolidati” e “condivisibili” (*infra*, parr. 7.2 e 7.3.) e che appaiono “non condivisibili” (*infra*, parr. da 7.4 a 7.7), per poi procedere alla verifica della loro concreta applicazione da parte del giudice di Strasburgo (*infra*, par. 8).

7.2 I principi generali esposti, consolidati e condivisibili: a) il riferimento alla “ragionevole opportunità” di difendersi innanzi ai tribunali nazionali

La Corte nell'esaminare la “proporzionalità” della misura indica i “principi generali” che intende applicare, alcuni consolidati e condivisibili, a partire dalla necessità di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito senza un onere eccessivo per gli interessati (§ 68) che devono avere «una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure [...]» (§ 69).

Questa premessa, se adeguatamente sviluppata, avrebbe consentito, senza ingerenze nella giurisprudenza nazionale di merito, di valutare le garanzie offerte dal procedimento di prevenzione ritenendole adeguate o meno ai principi della Convenzione, pur se va sottolineato che allo stato non risultano decisioni recenti in ordine al procedimento di prevenzione che, generalmente (pur con opinioni dottrinarie contrarie) non è tale da ostacolare le garanzie offerte dalla Convenzione.

²⁸ Questo il testo della sentenza: «Il disaccordo delle parti verteva piuttosto sul rispetto delle condizioni e limitazioni imposte dal diritto interno, come interpretate nella pertinente giurisprudenza interna, al fine di applicare la confisca contestata, con particolare riguardo a: (i) la natura e la gravità dei reati la cui commissione giustificava la constatazione che la persona in questione aveva rappresentato un pericolo per la società, comportando una presunzione che i beni acquisiti durante tale periodo fossero il ricavato di attività illecite, e (ii) la delimitazione temporale rispetto ai beni che, nella misura in cui acquisiti durante il periodo in cui la persona in questione aveva commesso reati penali, potevano essere confiscati».

²⁹ «Finché l'analisi concernente il collegamento tra i beni da confiscati e i reati presupposto sono stati commessi, la Corte si rimetterà generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che i ricorrenti non abbiano dimostrato che tale valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole (vedi Yordanov e altri, citato sopra, § 125, con ulteriori riferimenti)».

³⁰ Particolarmente convincenti gli argomenti presenti nell'opinione del giudice Sabato che così conclude: «La Corte – che normalmente ritiene che i giudici nazionali siano i più adatti a valutare sia i fatti sia il diritto applicabile, nello spirito di sussidiarietà – ha qui, attraverso la maggioranza, assunto il pericoloso ruolo di supergiudice. Ha bollato come arbitrarie decisioni interne che, di fatto, rimanevano pienamente nell'ambito del quadro giuridico applicabile e, soprattutto, rispettavano la Convenzione» (§ 98).

7.3. *Segue: b) la compatibilità convenzionale della confisca senza condanna*

La Corte prosegue indicando anche in questo caso principi generali consolidati e condivisibili.

In primo luogo, si fa riferimento a plurimi precedenti relativi alla «compatibilità, in linea di principio, con la Convenzione sulle procedure di confisca dei beni in assenza di una condanna» in presenza di «reati che comportano un arricchimento senza causa». Va sottolineato che la Corte espone tali condivisibili principi con un linguaggio che sembra talvolta distaccarsene individuando non solo il requisito dei «gravi reati»³¹ ma anche quello per cui i beni confiscati dovrebbero essere «collegati alla presunta commissione»³² di tali reati (§ 70), affermazioni queste che saranno esaminate oltre (*infra* parr. 7.4 7.5)

Prosegue, poi, la Corte facendo riferimento a «norme giuridiche comuni europee e persino universali che incoraggiano la confisca dei beni legati a gravi reati penali quali corruzione, riciclaggio di denaro e reati di droga, senza la previa esistenza di una condanna penale», pur senza espressa citazione di dette fonti, e conferma (§ 71):

- che «l'onere di provare l'origine legittima dei beni presumibilmente acquisiti illecitamente potrebbe legittimamente essere trasferito ai convenuti in tali procedimenti non penali di confisca, compresi i procedimenti civili *in rem*»;
- che «le misure di confisca potrebbero essere applicate non solo ai proventi diretti di reato, ma anche ai beni, compresi eventuali redditi e altri benefici indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti di reato o mescolandoli con altri beni, eventualmente legittimi»;
- che dette misure «potrebbero essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati, ma anche a terzi che detenessero diritti di proprietà senza la necessaria buona fede, al fine di mascherare il loro illecito ruolo nell'accumulo del patrimonio in questione [...]».

Si vedrà oltre che questi principi sono disattesi nella loro concreta applicazione, evidenziando contraddizioni di rilievo, con ricadute dirette sulla decisione adottata.

7.4. *I principi generali esposti non condivisibili: a) l'innovativa necessità di reati "gravi" e di una sproporzione significativa tra redditi e valore dei beni*

La Corte EDU, dopo avere esposto i ricordati principi, nei paragrafi successivi sviluppa argomenti che sembrano distaccarsene notevolmente, indicando nuove *frontiere* interpretative relative alla confisca di prevenzione e, soprattutto, a tutte le confische senza condanna, senza alcun confronto con le fonti sovranazionali in precedenza valorizzate e con lo scopo di dette confische (§ 72).

Attraverso il rinvio a una forma di confisca senza condanna della legislazione bulgara, ritenuta «simile a quella in questione», la Corte ricorda che in quell'occasione furono espresse preoccupazioni perché trattavasi di misura adottabile non solo in presenza di reati gravi, tali da presumere che «generino sempre reddito», ma anche «da una varietà di altri reati, oltre ad alcuni illeciti amministrativi»³³.

³¹ Si indicano i reati di stampo mafioso (*Raimondo c. Italia*, 22 febbraio 1994; *Arcuri e altri c. Italia*(dec.), 15 giugno 1999; *Morabito e altri c. Italia*(dec.), 7 giugno 2005); di traffico di droga (*Butler c. Regno Unito*(dec.), 27 giugno 2002; *Webb c. Regno Unito*(dec.), 10 febbraio 2004; *Saccoccia c. Austria*, 18 dicembre 2008); corruzione nei servizi pubblici (*Gogitidze e altri*, cit.), criminalità organizzata (*Silickienė c. Lituania* 10 aprile 2012), o riciclaggio di denaro (*Balsamo c. San Marino*, 8 ottobre 2019, e *Zaghini c. San Marino*, 11 maggio 2023).

³² Nel testo ufficiale in inglese si fa espresso riferimento a «[...] where such property was linked to the alleged commission of various serious offences [...]». Questo il periodo in esame: «70. The Court has already recognised the compatibility, in principle, with the Convention of procedures for the confiscation of property in the absence of a conviction establishing the guilt of the accused persons, where such property was linked to the alleged commission of various serious offences entailing unjust enrichment [...]».

³³ Si richiamano *Yordanov c. Bulgaria*, 10 agosto 2006 e *Todorov e altri c. Bulgaria*, 13 luglio 2006. È opportuno richiamare l'opinione dissenziente del giudice Sabato in cui si evidenzia la differenza tra la qualità della normativa bulgara e quella avanzata della confisca di prevenzione (§§ 75 e 76).

Aggiunge, poi, che, pur se la confisca potesse essere pronunciata «sulla base di una preponderanza di prove» tali da ritenere che i redditi legittimi degli interessati non potessero essere sufficienti per acquisire la proprietà, la misura dovrebbe essere subordinata alla necessità di individuare discrepanze “significative” tra il reddito legale accertato di una persona e il patrimonio da essa posseduto, richiamando ancora una volta un precedente relativo alla legislazione bulgara³⁴.

Dunque, si coglie la scelta di ritenere compatibile la confisca senza condanna solo in presenza di reati gravi e tali da generare una sproporzione “significativa” tra reddito dichiarato e valore dei beni, con *limitazioni* che non risultano esposte in precedenza, in linea generale, dalla Corte europea³⁵.

7.5. Segue: b) l'innovativa necessaria dimostrazione del nesso tra reato e bene confiscato

L'opera di *limitazione* delle confische senza condanna prosegue (§ 73), sempre attraverso il richiamo di precedenti che non sembrano né dirimenti, né consolidati, né riferibili alla confisca di prevenzione.

In primo luogo, si introduce innovativamente, modificando radicalmente la natura della confisca di prevenzione (e di quella senza condanna in genere) il requisito della necessità di provare «...un collegamento tra i beni da confiscare e i reati presupposto presumibilmente commessi dalla persona in questione»³⁶, confermando quanto accennato in precedenza (§ 70 della sentenza, *supra* par. 7.3). È utile un confronto, seppur sintetico, con i precedenti richiamati per verificare se possano confermare l'argomentazione della Corte:

- *Todorov e altri*, cit. riguarda una confisca estesa post-condanna, con una citazione parziale³⁷;
- *Yordanov e altri*, cit. riguarda una confisca non basata sulla condanna ritenuta non compatibile con la Convenzione per un “effetto cumulativo” della scarsa qualità della legge³⁸;
- *GIEMSRL e altri* c. Italia, [GC], 28 giugno 2018, si riferisce, come è noto, a un caso di confisca senza condanna ritenuta sanzionatoria;
- *Phillips* c. Regno Unito, 12 dicembre 2001, non sembra riferirsi al caso in esame e al richiamo operato³⁹;
- *Veits* c. Estonia, 15 gennaio 2015, e - *Silickienė*, cit., costituisce un caso in cui la Corte EDU ha rigettato il ricorso proposto dai terzi;
- *Geerings* c. Paesi Bassi, 1° marzo 2007, si concludeva con la violazione dell'art. 6, par. 2, CEDU;
- *Rummi* c. Estonia, 15 gennaio 2015, costituisce un caso in cui la Corte ritiene violato l'art. 1, Protocollo 1, per gravi carenze motivazionali del tribunale nazionale.

Si conclude (par. 74) affermando che nel determinare se il giusto equilibrio richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 nei casi di confisca senza condanna la Corte EDU deve valutare se i tribunali nazionali abbiano fornito «alcuni dettagli in merito alla presunta condotta criminale da cui i beni da

³⁴ *Todorov* e altri, cit.

³⁵ Per ragioni di sintesi è agevole il rinvio al § 94 del parere del giudice Sabato ove sottolinea che nei precedenti relativi alla legislazione bulgara i riferimenti a reati gravi e a discrepanze significative costituivano osservazioni limitate al contesto della legislazione di quel Paese.

³⁶ Nel testo ufficiale in inglese si fa espresso riferimento alla necessità del *nesso*, «73. Secondly, the Court clarified that it was necessary that the domestic authorities establish a link between the assets to be confiscated and the predicate offences which had presumably been committed by the person in question».

³⁷ Cfr. anche nota 33.

³⁸ Cfr. anche nota 33.

³⁹ Il caso riguardava la confisca del provento del traffico di droga per il quale la Corte riteneva sufficiente per la confisca un collegamento con “qualche” attività criminale passato: spettava all'accusa stabilire, sulla base di una preponderanza di probabilità, che il ricorrente avesse tratto beneficio dal traffico di droga, a meno che il ricorrente non dimostrasse, sempre sulla base di una preponderanza di probabilità, che l'ipotesi fosse errata o che ne sarebbe derivato un grave rischio di ingiustizia.

confiscare avrebbero avuto origine, e dimostrato in modo motivato che tali beni avrebbero potuto essere il ricavato della condotta criminale dimostrata o presunta esistente»⁴⁰.

Si introduce, forse con un linguaggio non limpido, un legame tra condotta illecita e bene che per il suo contenuto appare in contrasto con i principi fino ad ora affermati dalla Corte europea e che potrebbe condurre ad assimilare indebitamente le misure recuperatorie, come quella in esame, con quelle sanzionatorie con dirette ricadute sulle norme della Convenzione applicabili.

Il linguaggio adoperato, che forse va oltre il pensiero del collegio, appare univoco riferendosi a una vera e propria “dimostrazione”, vale a dire lo standard della prova.

7.6. Segue: c) l'innovativa necessità di avviare il procedimento entro un tempo limitato

La Corte si riporta nuovamente e integralmente alla ricostruzione della confisca di prevenzione operata dalla decisione *Garofalo e altri c. Italia* del 13 febbraio 2025 (§ 75)⁴¹ per poi distaccarsene.

Richiamando i principi esposti nella decisione *Garofalo e altri* la Corte afferma (condivisibilmente) che non occorre la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" dell'origine illecita dei beni essendo sufficiente «una ponderazione delle probabilità o un'elevata probabilità di origine illecita, combinata con l'incapacità del proprietario di dimostrare il contrario» (§ 76).

Al citato consolidato principio, seppur formulato con il riferimento alla “elevata probabilità”, la Corte aggiunge innovativamente che il procedimento per la confisca dovrebbe essere avviato in un tempo “limitato” «al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l'individuo interessato fornire la prova del reddito legittimo o della provenienza legale dei beni acquisiti molti anni prima dell'apertura del procedimento di confisca», richiamando ancora una volta giurisprudenza relativa alla confisca bulgara⁴².

Il principio appare innovativo in quanto i precedenti si riferiscono alla più volte citata legislazione bulgara molto diversa da quella italiana (e con una base legale di standard inferiore) e, soprattutto, non si confronta con la consolidata giurisprudenza dei tribunali italiani, con lo scopo della confisca, con la necessità di argomentare la difficoltà di allegare (non “provare”) la giustificazione dell'acquisto lecito.

Si impone un limite ulteriore che contrasto con una consolidata giurisprudenza anche della Corte costituzionale che ha affrontato, ad esempio, il tema della confisca nei confronti degli eredi (sent. n. 21/2012) e, soprattutto, con la finalità recuperatoria della confisca di prevenzione che cede di fronte a limiti temporali, laddove il tempo trascorso dai fatti rende anche all'accusa meno agevole l'acquisizione degli elementi necessari per dimostrare l'esistenza dei requisiti della confisca e,

⁴⁰ Questo il testo originale in inglese: «Accordingly, the Court held that, in determining whether the fair balance required under Article 1 of Protocol No. 1 had been achieved in cases concerning confiscation of assets presumably derived from unlawful activities, it had to assess whether the domestic courts had provided some particulars as to the alleged criminal conduct in which the assets to be confiscated had allegedly originated, and demonstrated in a reasoned manner that those assets could have been the proceeds of the criminal conduct shown or presumed to exist».

⁴¹ Dunque: a) natura non sanzionatoria; b) applicabilità «esclusivamente a beni che si presume provengano da attività illecite, in mancanza di prove che ne dimostrino l'origine lecita (ibid., § 129)»; c) presenza di reati «presumibilmente commessi dall'interessato» fonte di profitti illeciti «in un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare (ibid., § 130)»; d) applicabilità solo in relazione ai beni acquisiti dall'individuo interessato durante il periodo in cui questi aveva presumibilmente commesso reati (ibid., § 131); e) applicabilità «solo in relazione ai profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall'individuo interessato, senza estendersi al prodotto del reato (ibid., § 132)». E' opportuno precisare che la Corte EDU al citato par. 132 sottolineava che la limitazione della confisca al profitto illecito comportava la natura non punitiva integrata, invece «se si fosse estesa anche al prodotto del reato, posto che ciò avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli sulla sfera personale dell'interessato che sarebbero andati oltre la mera privazione dell'arricchimento ingiusto derivante dal reato».

⁴² *Todorov e altri*, cit.; *Yordanov e altri*, cit.

soprattutto, non tiene conto della sufficienza di allegazioni da parte dell'interessato sulla provenienza lecita che, se serie e/o documentate, non consentono la confisca.

Va aggiunto che la Corte EDU affermando questo principio probabilmente (come si vedrà oltre nella sua applicazione, *infra*, par. 8.5) intende riferirsi non all'avvio del procedimento ma alla possibilità prevista dai tribunali nazionali di consentire la confisca di beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità, ma solo attraverso un convincente ragionamento sull'essere l'acquisto un reimpiego di beni acquisiti illecitamente nel periodo di pericolosità.

Introducendo il principio del limite temporale all'avvio del procedimento si “renderebbe lecito” “l'illecito acquisto” in presenza di successivi reimpieghi, violando la *ratio* della misura per cui “il delitto non paga”.

7.7. *Segue: d) l'innovativa necessaria prova della disponibilità indiretta anche per figli, coniuge e conviventi*

La Corte (§ 77) conferma la possibilità di confiscare non solo alle persone “accusate di reati” «ma anche ai loro familiari e altri parenti stretti che si presumevano possedessero e gestissero informalmente i beni "illeciti" per conto dei presunti autori di reato, o che altrimenti non possedessero il necessario status di buona fede» e ritiene ragionevole che i terzi “membri della famiglia” abbiano l'onere di contrastare «i sospetti fondati del pubblico ministero circa l'origine illecita dei loro beni», salvo poi affermare innovativamente e in modo palesemente contraddittorio che le autorità nazionali debbano «dimostrare la prova di un collegamento tra il bene in questione e i reati commessi dal presunto autore, senza basarsi sulla mera discrepanza tra il reddito e le spese dell'individuo proprietario del bene»⁴³. Ancora una volta si cita il solo precedente relativa alla confisca bulgara⁴⁴.

8. La rilevata violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 in ordine alla “proporzionalità” della misura con riferimento alle «condizioni e limitazioni imposte dal diritto interno, come interpretate nella pertinente giurisprudenza interna»

8.1. Premessa

La scelta della Corte EDU di procedere a un penetrante esame del merito delle decisioni dei tribunali nazionali (cfr. *supra* par. 7.1), ravvisando valutazioni “arbitrarie” o “manifestamente irragionevoli” suggerisce di procedere a un esame che segua l'ordinario ragionamento dei tribunali nazionali nella valutazione dei requisiti che consentono la confisca di prevenzione:

- prima la valutazione dei presupposti soggettivi, relativi alla misura personale, con inquadramento della persona in una delle categorie di pericolosità previste dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, compresa la perimetrazione della pericolosità,
- poi la valutazione dei presupposti oggettivi, relativi alla confisca, a partire dalla verifica della disponibilità diretta o indiretta dei beni e, poi (esaminando le allegazioni dei terzi), e poi l'esame provenienza illecita, desumibile dalla sproporzione tra bene e redditi dichiarato o attività economica o da quelli che risultino frutto dell'attività illecita o reimpiego, con esame delle allegazioni del proposto,
- infine, l'esame dell'eventuale giustificazione sulla legittimità degli acquisti offerta dal proposto.

⁴³ Questo il testo ufficiale in inglese: «However, the Court required the domestic authorities to demonstrate the evidence of a link between the property in question and the offences committed by the suspected offender, without relying on the mere discrepancy between the income and expenditure of the individual owning the asset (see Todorov and Others, cited above, § 221)».

⁴⁴ Todorov e altri, cit.

8.2. I presupposti soggettivi: l'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità, la perimetrazione della pericolosità

Come già anticipato, la Corte EDU esamina nel merito e in modo penetrante il presupposto soggettivo dell'inquadramento di Isaia Giuseppe nella categoria di pericolosità cd generica (artt. 4, comma 1, e 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 159/2011) concludendo per la presenza di gravi limiti dei provvedimenti dei giudici nazionali nell'applicazione delle norme e della giurisprudenza italiana.

La Corte, nell'esaminare i soli delitti risultanti da condanne irrevocabili, procede a una "svalutazione" dell'accertata pericolosità operata dai giudici nazionali che, come si apprende dal parere del giudice Sabato, era ampiamente motivata nei decreti di primo e secondo grado esaminati (e in parte citati) dal giudice di Strasburgo.

Pur riportando le diverse condanne, anche per delitti gravi (rapine, furti aggravati, associazione a delinquere finalizzata a rapine, ricettazione), la Corte EDU intende sottolineare le seguenti circostanze: alcuni reati sono solo tentati; l'ultimo reato era rappresentato da un furto tentato del 2008 (§§80 e 82); per una rapina era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (§ 8).

Proseguendo nel penetrante esame del merito, la Corte addebita ai tribunali nazionali di non avere svolto «alcuna valutazione in merito al fatto che i reati presupposto avessero prodotto, nelle circostanze specifiche del caso, un guadagno finanziario significativo [...]».

Laddove la Corte EDU afferma (sempre al § 82) che «nella maggior parte dei casi è stato emesso un ordine di confisca di beni non specificati al momento della condanna» (circostanza di cui è convinta come risulta dall'Appendice II ove sono indicati i delitti e l'epoca dell'acquisto dei beni), sembra emergere una limitata conoscenza dei principi che regolano la confisca di prevenzione (pure indicati in generale), per cui il tema in rilievo è solo l'individuazione della perimetrazione della pericolosità sociale e l'inserimento all'interno di questa dell'acquisto dei beni, nella disponibilità diretta o indiretta, sproporzionati rispetto al reddito dichiarato (salvi acquisti successivi frutto del reimpiego, come si vedrà oltre). Emerge anche una contraddizione in quanto sembra volersi individuare un collegamento tra il delitto e l'acquisto illecito, estraneo alla confisca senza condanna e tipico, invece, della confisca diretta ovvero di una confisca sanzionatoria (cfr. oltre).

La Corte, sostituendosi consapevolmente ai giudici nazionali («tenendo conto della citata normativa interna e della giurisprudenza che richiede la commissione durante un "periodo di tempo significativo" di "attività criminali che [...] producono redditi illeciti"»), conclude ritenendo che detti giudici non abbiano "dimostrato" «che si potesse presumere che il primo ricorrente commettesse abitualmente reati penali capaci di produrre redditi illeciti» (§ 83).

La conclusione sulla sostanziale assenza del presupposto soggettivo dell'inquadramento di Isaia Giuseppe nella categoria di pericolosità indicata, non solo è in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU richiamata dalla sentenza in esame di attenersi alle decisioni nazionali, ma soprattutto appare contraddetta dell'elenco dei delitti accertati con sentenza irrevocabile risultanti dal certificato del casellario giudiziale, riportati nell'appendice II, richiamata dalla sentenza e perciò parte integrante della stessa.

Non si ignora che si sta procedendo ad un esame penetrante del merito delle argomentazioni della Corte EDU, ma ciò è reso necessario proprio dalla specifica motivazione adottata che impone la verifica di come il giudice di Strasburgo abbia valutato i delitti in questione e se lo abbia fatto sulla base dei principi della giurisprudenza nazionale disattesa dai tribunali in modo "arbitrario" o "manifestamente irragionevole".

Orbene, l'elenco di detti delitti (commessi da Isaia Giuseppe nato nel 1964), tenuto conto anche del periodo di detenzione espressamente indicato nei decreti applicativi e richiamato dalla Corte EDU (su cui si tornerà a breve) sembra tale da consentire di integrare agevolmente l'inquadramento nella categoria di pericolosità indicata e la sussistenza (a una certa data) della pericolosità sociale secondo gli ordinari parametri indicati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione. Si riporta esattamente l'Appendice II valutata dalla Corte EDU con brevi integrazioni o commenti in corsivo:

Sentenza (tribunale nazionale) e data)	Data fatti	Delitto	Altre informazioni
Tribunale per i minorenni di Palermo 16/12/1982	13/04/1980 (all'età di 16 anni)	Tentata rapina Furto (privo di specificazione, perciò consumato)	
Tribunale per i minorenni di Palermo 13/01/1983	04/09/1981 (all'età di 17 anni)	Furto	
Corte d'appello di Palermo 3/12/1987	25/03/1987	Estorsione	Applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 6 n.6) del codice penale ("[rendendo] pieno riparo del danno prima del processo, sia attraverso il risarcimento o, ove possibile, attraverso la restituzione, [e] eliminando o mitigare i danni o il pericolo conseguenze della offesa") <i>Non si precisa in cosa sia consistita la condotta che ha consentito la concessione dell'attenuante)</i>
Corte d'Appello di Palermo 28/12/1988	11/09/1988	Tentato furto	Confisca dei beni sequestrati
Tribunale distrettuale di Palermo 12/02/1988	07/06/1994	favoreggiamento	
Corte d'Appello di Palermo 28/12/1988	11/09/1988	Tentato furto	Confisca del bene sequestrato
Corte d'Appello di Palermo 27/02/1997	Dal 1990 al 05/1995 Associazione per delinquere per commettere rapina (vedi sotto) (trattasi di un periodo particolarmente lungo di 5 anni, con commissione di plurimi gravi delitti in contesto associativo anche con uso di armi)		Confisca dei beni sequestrati
	27/2/1993	Rapina	
	12/08/1994	Danneggiamento Porto illegale d'arma da fuoco	
	11/03/1995	Rapina Danneggiamento	
	11/04/1995	Tentata rapina	
	13/04/1995	Tentata rapina Danneggiamento	
Corte d'Appello di Palermo 16/11/1999	12/09/1998	Rapina Danneggiamento	Confisca dei beni sequestrati
Corte d'Appello di Palermo 31/01/2006	14/01/1995	Ricettazione Rapina Porto illegale d'arma da fuoco	Confisca dei beni sequestrati
Tribunale distrettuale di Trapani 09/08/2008	21/05/2008	Tentato furto	

La difficoltà di sostituirsi al giudice nazionale emerge anche laddove alla Corte EDU risultava (§ 7), ma non valutava, la circostanza per cui il Tribunale di Palermo ordinava la confisca fondando la pericolosità di Isaia Giuseppe su condanne definitive per numerosi reati contro il patrimonio, tenuto anche conto del lungo periodo di detenzione che spiegava l'interruzione nella commissione di reati⁴⁵. La circostanza era ben nota alla Corte EDU, come evidenziata al § 33 del parere dissenziente del giudice Sabato cui può farsi riferimento perché richiama atti del procedimento utilizzati e noti alla Corte: Isaia Giuseppe «[...] aveva precedenti penali che duravano da due decenni. Ha scontato una pena detentiva (a seguito di una serie di precedenti arresti) [...] come chiarito dalle osservazioni del Governo [...] poiché la pena detentiva [...] è durata dal 1998 al 2006, in tale periodo egli non ha commesso alcun reato».

Dunque, la sentenza in esame riferendosi solo a una pena detentiva per un "lungo periodo", senza indicare l'intervallo di tempo esatto, non ha valutato un decisivo elemento di fatto, correttamente utilizzati ai giudici nazionali, non potendo l'interessato commettere delitti perché detenuto.

In sintesi, pur espungendo delitti tentati, risulta:

- nel 1980 e 1981, furti consumati, quando l'Isaia era minorenne;
- nel marzo 1987, estorsione consumata (all'età di 23 anni), pur se furono concesse attenuanti come indicato;
- dal 1993 al 1995, dunque per un congruo periodo, plurimi gravi delitti lucrogenetici nel contesto di un'associazione dedita a commettere rapine (contestata dal 1990 al 1995): rapine del 27.2.1993 e dell'11.3.1993; due tentate rapine dell'11 e del 13.4.1995 (utilizzabili perché commesse in contesto associativo), una ricettazione del 14.1.1995. Nello stesso periodo gravi reati come il porto illegale di armi commesso il 12.8.1994 e nel corso della rapina del 14.1.1995.

Segue dopo l'ultimo delitto del 1995 la detenzione dal 1996 al 2006 (periodo in cui non potevano essere commessi delitti per la carcerazione in atto), subito dopo il tentato furto 21/05/2008.

In conclusione, l'esame degli elementi noti alla Corte EDU dimostra quanto sia ardua la sostituzione al giudice nazionale in presenza di istituti non agevoli da "maneggiare" se non adeguatamente approfonditi. Dunque non trova fondamento nei fatti noti e risultanti dalla stessa sentenza in esame, il giudizio finale (par. 83), in cui si pone nel nulla la valutazione operata nei tre gradi di giudizio sulla sussistenza della pericolosità generica escludendo la dimostrazione che per «un periodo di tempo significativo» siano state poste in essere «attività criminali che [...] producono redditi illeciti», escludendo «che si potesse presumere che il primo ricorrente commettesse abitualmente reati penali capaci di produrre redditi illeciti».

Altro è il tema, che sarà affrontato oltre (*infra*, par. 8.5), dell'eventuale riflesso della cessazione della perimetrazione della pericolosità fissata dai giudici nazionali al 2008 (epoca dell'ultimo delitto, seppur tentato)

8.3. I presupposti oggettivi: a) la disponibilità indiretta

Il giudice di Strasburgo esamina il tema della disponibilità indiretta dei beni confiscati a Isaia Giuseppe nella titolarità della moglie e del figlio, affermando che i tribunali nazionali non hanno offerto «alcun tipo di motivazione sul perché i beni confiscati potessero essere considerati a disposizione del primo ricorrente, come richiesto dal diritto interno». Essendosi basati solo sull'assenza per i terzi di redditi leciti idonei a operare gli acquisti: «hanno quindi presupposto che vi fosse un collegamento tra i beni confiscati e le attività criminali del primo ricorrente e che si trattasse quindi di proventi di reato, dopo aver constatato che il secondo e il terzo ricorrente non avevano fornito la prova di un reddito legittimo sufficiente» (§. 89). La Corte esplicita ulteriormente

⁴⁵ Si legge al § 7) che il tribunale così motivava la pericolosità «...e in particolare per diverse rapine o tentate rapine nel 1980, 1993, 1994, 1995 e nuovamente nel 1998, furto aggravato nel 1980 e 2008, estorsione commessa nel 1987, associazione a delinquere finalizzata alla rapina tra il 1990 e il 1995 e ricettazione nel 1995, e pertanto commessi senza sostanziale interruzione (tenendo conto dei periodi in cui il ricorrente è stato detenuto [dal 1999 al 2006]) nell'arco di diversi decenni».

la propria conclusione, richiedendo, in sostanza, la “dimostrazione” che i beni confiscati, acquistati nel 2010, 2016 e 2018 dai terzi intestatari fossero stati «acquisiti con i proventi dei reati penali commessi tra il 1980 e il 1998» da Giuseppe Isaia e che fossero nella sua disponibilità: «Pertanto, non sono riusciti a dimostrare in modo motivato e sulla base di una valutazione oggettiva dei fatti e delle prove che si potesse presumere che i beni confiscati fossero stati acquistati con i proventi dei reati commessi dal primo ricorrente» (§ 90).

Dunque, senza alcuna previa spiegazione delle ragioni delle conclusioni raggiunte, la Corte EDU compie una duplice operazione che non sembra trovare precedenti: a) richiede la prova (“dimostrazione”) che i beni confiscati «fossero stati acquistati con i proventi dei reati commessi» da Isaia Giuseppe; b) disattende la giurisprudenza nazionale, pure riportata (al § 14 per la Corte d’appello e al § 18 per la Corte di cassazione) correttamente applicata dai tribunali nazionali, per cui in presenza di familiari stretti, nella specie moglie e figlio, per i quali opera quanto meno una deduzione logica di fittizia intestazione derivanti dal legame col proposto, rafforzata dall’assenza di redditi legittimi in capo ai terzi per l’acquisto, terzi che hanno ampi poteri di allegazione motivatamente disattese dal giudici nazionali.

8.4. *Segue: b) il nesso tra delitto e bene*

La Corte esamina approfonditamente nel merito il presupposto oggettivo con riferimento, in sostanza, alla provenienza illecita dei beni confiscati, rilevando (§ 84) che solo uno era stato acquistato nel 2010 mentre altri 2016 e 2018, molti anni dopo il termine della perimetrazione della pericolosità (fissata al 2008), e dopo che aveva commesso reati idonei a generare redditi illeciti (almeno fino al 1995, essendo poi iniziata la detenzione nel 1996).

Il giudice di Strasburgo addebita ai giudici nazionali (compresa la Corte di cassazione) di avere tenuto conto, quanto alla provenienza illecita, solo della sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni. Questa valutazione è in linea con l’art. 24 D. Lgs. n. 159/2011 e con la costante giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 24/2019 citata), ma per la Corte EDU «il mero riferimento alla discrepanza tra entrate e uscite non è sufficiente a stabilire un collegamento tra i reati presupposto e i beni confiscati (cfr. Todorov e altri, citato sopra, § 221). Pertanto, la Corte ritiene che il ragionamento dei tribunali nazionali sia stato carente per quanto riguarda l’esistenza di un nesso tra i beni ammissibili alla confisca e la condotta illecita» (§ 85, § 86 prima parte). Indipendentemente dalla costante citazione della sola giurisprudenza relativa alla confisca bulgara (su cui ci si è già soffermati, *supra* par. 7.6), in questo punto, non solo si procede ad un esame del merito sostituendosi ai giudici nazionali, ma si applica un principio (in precedenza solo prospettato, cfr. *supra*, par. 7.5) che se fosse confermato “stravolgerebbe” la consolidata giurisprudenza della Corte EDU e il quadro sovranazionale in materia di confisca senza condanna: si imporrebbe la prova del nesso tra condotta illecita e beni da confiscare, trasformando la confisca senza condanna (e la confisca di prevenzione) in una confisca “diretta” snaturandole e facendone venire meno la *ratio* e la funzione.

8.5. *Segue: c) il rapporto tra perimetrazione della pericolosità e acquisto del bene*

La valutazione (nel merito) prosegue laddove si esamina il tema della confisca di beni acquistati successivamente alla cessazione della perimetrazione della pericolosità (§ 86, seconda parte).

La Corte EDU procede a un’ampia esposizione della giurisprudenza della Corte di cassazione ritenuta pertinente, con specifico riferimento alla necessità, in tale caso, di specifiche garanzie che vengono riassunte come «prova dell’esistenza di molteplici elementi di fatto idonei a dimostrare che le acquisizioni di beni derivavano dal patrimonio accumulato nel periodo in cui erano state commesse attività criminose, e con la precisazione che tali elementi di fatto dovevano essere dimostrati in modo tanto più rigoroso e inequivocabile quanto maggiore era il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della pericolosità sociale rappresentata dall’individuo in questione».

Sembra, dunque che si introduca il tema dell’erronea applicazione da parte dei tribunali nazionali dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per la confisca di beni acquisiti dopo la cessazione della

pericolosità, argomento che viene sviluppato (§ 87), ritenendo che detti tribunali abbiano fondato la confisca dei beni sull'acquisto da parte di Isaia Giuseppe di un immobile nel 1994, nel periodo di accertata pericolosità, e sulla successiva vendita «dando inizio a una catena di transazioni che [...] avrebbe portato infine all'acquisto dei beni confiscati». Si censurano direttamente i tribunali nazionali che hanno omesso di effettuare una «valutazione rigorosa della catena di reinvestimenti che ha portato infine all'acquisto dei beni confiscati, non fornendo elementi specifici», non soddisfacendo neanche il ridotto standard di prova richiesto dalla giurisprudenza nazionale per cui la confisca di beni acquisiti cessato il periodo di pericolosità, soprattutto se trascorso un ampio tempo, richiedeva «elementi specifici che consentissero di ricondurre in modo rigoroso e inequivocabile l'acquisto in questione al reinvestimento diretto di capitali precedentemente accumulati in modo illecito». Hanno errato i tribunali non rispettando «il requisito di un collegamento temporale tra i beni confiscati e i reati che avrebbero generato i redditi illeciti».

Appare chiara la formulazione di un giudizio di “quarto grado” ritenendo il giudice di Strasburgo che anche la Corte di cassazione, con la sentenza confermativa della confisca pronunciata nei gradi precedenti e con una specifica motivazione sul punto, fosse stata emessa in violazione della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione. L'argomentazione sembra aprire una nuova forma di intervento della Corte EDU, in deroga al principio già posto in risalto *supra* al par 7.1) per cui la Corte «si rimette generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole» (§ 78).

Solo un cenno alle sentenze della Corte di cassazione emesse dal 2017 al 2021, citata dalla Corte EDU (§§ da 26 a 30), in cui si richiede la motivazione “rafforzata” per la confisca di beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità, dovendo offrirsi congrui elementi sul reimpiego dei proventi illeciti accumulati nel periodo in cui venivano commessi delitti. Come chiarito da plurime pronunce, anche successive, la *ratio* della confisca di beni in questo caso deriva dalla necessità di consentire reimpieghi illeciti e l'elusione della confisca⁴⁶, circostanza neanche prospettata o valutata dal giudice europeo che, anche in questo caso, non tiene conto della *ratio* della confisca di prevenzione.

Proseguendo il commento necessariamente nel merito, quale conseguenza della scelta operata dalla Corte EDU, è necessario evidenziare elementi di fatto noti alla Corte ma non valutati, ritenuti una «catena di reinvestimenti» sostanzialmente irrilevante perché priva di giustificazione del collegamento col ricavato della vendita del bene acquisito certamente nel periodo di pericolosità (1994).

Dalla sentenza della Corte emergono solo le date degli acquisti immobiliari operati (§§ 6, 84 e 90) senza alcuna precisa esposizione del ragionamento dei tribunali nazionali, ma può farsi riferimento a elementi noti alla stessa Corte (ma non valutati), risultanti dal parere dissenziente del giudice sabato (al § 39) che cita i decreti del Tribunale e della Corte d'appello di Palermo (noti alla Corte EDU, ma non riportato in questa parte), in cui alle pagg. da 13 a 21 del primo e da pag. 8 del secondo è riportata l'analisi patrimoniale ben nota agli operatori del settore e presente di norma in ogni provvedimento di confisca di prevenzione costituendone il “cuore”, sottoposto a controllo nel contraddittorio da un perito nominato dal tribunale nel pieno rispetto dei diritti della difesa, compreso il diritto delle parti di essere assistiti da un esperto contabile⁴⁷. Apprendiamo che il perito ha precisato che i documenti esaminati rivelavano una catena di acquisti e rivendite risalendo ai fondi accumulati, con ogni probabilità, al momento della commissione dei reati lucrogenetici su indicati, operando una dimostrazione di natura indiziaria (sufficiente) della stretta connessione temporale tra l'ultimo reinvestimento e detti delitti (vale a dire l'esistenza del reimpiego che giustifica

⁴⁶ Cass. Sez. VI, n. 43428/2024.

⁴⁷ I limiti del presente commento non consentono di riportare la specifica motivazione del decreto della Corte d'appello di Palermo (richiamato dalla sentenza in esame, specificamente nell'opinione dissenziente), nota alla Corte EDU, in cui si procede a una penetrante analisi delle vicende patrimoniali a partire dall'acquisto dell'immobile da parte di Isaia Giuseppe nel 1994, la successiva rivendita nel 2004 il cui ricavato costituirebbe frutto illecito, con reimpiego nell'acquisto nel 2005; medesima valutazione sul ricavato dalla successiva vendita, nel 2006 dell'immobile, così come il ricavato dalla vendita nel 2007 dell'immobile successivamente acquistato e della successiva vendita e acquisto del 2010. Segue un'articolata motivazione delle movimentazioni finanziarie esaminate nel contraddittorio dal perito, cui vi è qualche cenno nell'esposizione in fatto della sentenza in commento.

la confisca su base normativa e giurisprudenziale). Il parere dissenziente richiama anche le osservazioni del Governo (note alla Corte EDU) e proprie valutazioni su cui non si intende entrare in questa sede, ripercorrendo solo i fatti risultanti dalla sentenza in esame e che apprendiamo grazie a detto parere, con riferimento ai soli beni immobili per ragioni di sintesi:

- acquisto del primo immobile nel 1994 da parte di Isaia Giuseppe nel pieno esplicarsi della pericolosità, essendo intervenuta condanna per associazione per delinquere finalizzata a commettere rapine realizzata dal 1990 al 1995, con specifiche rapine e ricettazioni per cui è intervenuta condanna (cfr. *supra*, par. 8.2);
- vendita del primo immobile da parte di Isaia Giuseppe nel 2004, nel periodo in cui stava terminando la detenzione (scarcerazione del 2006);
- acquisto di un secondo immobile nel 2005 (sempre prima della scarcerazione);
- vendita del secondo immobile nel 2006 (in coincidenza con la fine della detenzione);
- acquisto e vendita di un terzo immobile nel 2006 (in coincidenza con la cessazione della detenzione);
- acquisto di un quarto immobile nel 2007;
- vendita del quarto immobile nel 2010;
- il 1° giugno 2010, acquisto da parte della moglie del proposto di un appartamento di edilizia residenziale, oggetto di confisca;
- il 10 giugno 2016, acquisto da parte della moglie del proposto di un magazzino, oggetto di confisca;
- il 21 novembre 2016, acquisto da parte del figlio Isaia Giuseppe di un appezzamento di terreno e di un edificio residenziale acquistati ufficialmente dal terzo ricorrente.

Dunque, i tribunali nazionali avevano fornito una ragionevole spiegazione della catena di reinvestimenti, ancorandola all'assenza di redditi in capo ai terzi al momento dell'acquisto essendo risultate inverosimili le relative allegazioni, applicando la giurisprudenza nazionale.

8.6. *Segue, d) il riferimento al troppo gravoso onere per le parti derivante dal ritardato avvio del procedimento*

La Corte EDU, nel censurare la confisca di beni acquisiti molti anni dopo la commissione dei reati presupposto, si duole del fatto che «le autorità abbiano atteso dieci anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente aveva rappresentato un pericolo per la società [...]» (§ 81). Non viene offerta alcuna specifica argomentazione su tale violazione, probabilmente costituente un mero riflesso della censura relativa alle ragioni per cui erano stati confiscati beni acquistati successivamente alla cessazione della pericolosità (*supra*, par. 8.5).

Come già esposto (*supra*, par. 7.6) si impone un limite ulteriore che contrasto con una consolidata giurisprudenza anche della Corte costituzionale e con la finalità recuperatoria della confisca di prevenzione che cede di fronte a limiti temporali, laddove il tempo trascorso dai fatti rende anche all'accusa meno agevole l'acquisizione degli elementi necessari per dimostrare l'esistenza dei requisiti della confisca.

9. Le conclusioni della Corte EDU, l'importanza dell'opinione della Grande Camera

La Corte EDU conclude (§ 90) formulando un giudizio assai severo sulle gravi violazioni del diritto e della giurisprudenza interna, ritenute “arbitrarie” e “manifestamente irragionevoli”.

Appare opportuno, ai fini di un'adeguata sintesi conclusiva, riportare le violazioni individuate nel mancato rispetto delle limitazioni stabilite dal diritto interno dalla Corte EDU (§ 90 ove per ogni violazione si rinvia al relativo paragrafo della sentenza), con un breve rinvio alle osservazioni critiche formulate nei paragrafi precedenti.

a) La configurazione della pericolosità disattendendo l'idoneità dei reati che producono redditi illeciti individuata dai tribunali nazionali (con rinvio al § 82 della sentenza). Non si tiene conto di elementi di fatto risultanti dalla stessa sentenza e della natura e continuità dei delitti accertati (*supra*, par. 8.2.);

b) La delimitazione temporale dei beni che potevano essere legittimamente sottoposti a confisca (con rinvio al § 86). Valutazione fortemente influenzata dalla valutazione operata rispetto ai delitti accertati (*supra*, par. 8.2.);

c) L'identificazione dei beni che, pur essendo ufficialmente di proprietà di terzi, erano considerati a disposizione della persona in questione (con rinvio al § 89), ove si richiede la prova ("dimostrazione") che i beni confiscati «fossero stati acquistati con i proventi dei reati commessi». Si disattende la giurisprudenza nazionale relativa alla disponibilità di familiari "stretti", nella specie moglie e figlio, innovando la giurisprudenza europea (*supra*, par. 8.3).

d) il giusto equilibrio richiesto tra gli obiettivi legittimi di interesse pubblico perseguiti dalla misura in questione e i diritti individuali dei ricorrenti, con un'ingerenza sproporzionata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, con riferimento:

1) all'avvio del procedimento a distanza di tempo dagli ultimi reati (con rinvio al § 81). Si introduce un principio innovativo, in assenza di specifica argomentazione in contrasto con una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e, soprattutto, con la finalità recuperatoria della confisca di prevenzione che cede di fronte a limiti temporali (*supra*, par. 8.6);

2) al fatto che le autorità interne non abbiano accertato alcun collegamento tra le attività criminali del primo ricorrente e i beni confiscati (con rinvio ai §§ 82, 86, 88 e 90 sopra). Si applica un principio che se fosse confermato *stravolgerebbe* la consolidata giurisprudenza della Corte EDU e il quadro sovranazionale in materia di confisca senza condanna, trasformando la confisca senza condanna (e la confisca di prevenzione) in una confisca "diretta" snaturandola e facendone venire meno la *ratio* e la funzione (*supra*, par. 8.4).

Non va sottovalutato, infine, pur se non richiamato nelle conclusioni, il riferimento all'accertamento di reati "gravi" che sembra espressamente richiesto (§ 72) in modo innovativo, pur se non vi è questione nel caso in esame in cui vi sono plurime rapine.

In considerazione delle plurime parti della motivazione che non appaiono convincenti e dei riflessi che ne possono derivare sulle interpretazioni e applicazioni della confisca di prevenzione sarebbe opportuno raccogliere l'opinione della Grande Camera⁴⁸ che potrebbe valutare tutte le questioni poste (anche con riferimento ad elementi di fatto risultanti dagli atti ma non valutati), ivi comprese: la ricevibilità; l'eventuale eccesso rispetto alle «valutazioni dei tribunali nazionali» (principio pur formalmente richiamato; soprattutto, la compatibilità dei principi e delle applicazioni adottate alla luce della finalità recuperatoria della confisca di prevenzione e del suo inserimento nel quadro giuridico internazionale. Ciò indipendentemente dall'esito delle confische dei singoli beni disposte dai tribunali nazionali.

Manca del tutto nella sentenza in esame il necessario confronto con le fonti internazionali sulle confische senza condanna, costantemente tenute presenti anche nei recenti interventi della Corte EDU sulle confische italiane⁴⁹, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 12-15 dicembre 2000 (cd. Convenzione di Palermo) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e finanziamento del terrorismo (cd. Convenzione di Varsavia) del 16 maggio 2005.

Di particolare rilievo la Direttiva (UE) 2024/1260 *relativa al recupero e alla confisca dei beni* che è notoriamente diretta a rafforzare gli interventi sulle illecite accumulazioni criminali estendendo l'ambito di applicazione delle confische. Si ampliano i contorni della confisca senza condanna (art. 15) e si introduce una "confisca di patrimoni ingiustificati collegati a condotte criminose" (16)

⁴⁸ Attraverso la procedura prevista dall'art. 43 CEDU.

⁴⁹ Già si è fatto riferimento alle ampie motivazioni sul punto presenti in *Episcopo e Bassani*, cit. e *Garofalo e altri*, cit.

assimilabile in gran parte alla confisca di prevenzione italiana e che i diversi paesi dell'Unione europea dovranno introdurre⁵⁰.

I numerosi “considerando” della Direttiva esplicitano le ragioni della necessaria armonizzazione della normativa dell'Unione, sommariamente richiamata dalla sentenza *Episcopo e Bassani*, cit. e più approfonditamente ripresa dalla decisione *Garofalo*, cit. Gli articoli della Direttiva consentono di verificare un'ampia convergenza della normativa dell'Unione europea sulle confische con gli istituti nazionali: a) confische con condanna, diretta (art. 12, par. 1) e per equivalente o di valore se non rinvenuti i beni ora indicati (art. 12, par. 2); b) confisca estesa (o allargata o per sproporzione), consentita anche per i «beni derivanti da condotte criminose», non direttamente collegati al reato per cui vi è condanna, tenendo conto di tutti gli elementi utili, ivi compreso il valore dei beni sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata (art. 14); c) confisca non basata sulla condanna (art. 15), qualora il procedimento penale iniziato sia stato interrotto a causa di una o più delle circostanze seguenti: malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato; termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale inferiori a 15 anni e scaduti dopo l'avvio del procedimento penale, sempre che il giudice nazionale sia convinto che «i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente».

Soprattutto, si prevede all'art. 16 la confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose, relativa ai «beni identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato purché l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole». Nel determinare se i beni debbano essere confiscati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici che possono comprendere: a) il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'interessato; b) il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni; c) il fatto che l'interessato è collegato a persone connesse ad un'organizzazione criminale. Risulta, con evidenza, la formulazione di principi in contrasto con quelli esposti nella sentenza della Corte EDU in esame.

Non sfugge, anche ad un esame sommario, l'ampia corrispondenza delle confische descritte dalla direttiva con le confische italiane, specificamente all'art. 16 con la confisca di prevenzione, colta anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione⁵¹, circostanza che non può non essere approfondita dalla Corte di Strasburgo nel confronto con la legislazione italiana in questa delicata materia, nella quale appare sempre più necessario sottolineare la natura e lo scopo recuperatorio delle misure.

⁵⁰ A.M. MAUGERI, [La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all'infiltrazione criminale nell'economia](#), in *Sistema Penale*, 30 dicembre 2024; S. FINOCCHIARO, [La nuova direttiva dell'Unione europea in materia di sequestro e confisca](#), in *Sistema Penale*, 5 giugno 2024.

⁵¹ Cfr. la sentenza n. 30355/2025, secondo cui «[...] la Direttiva introduce, sulla falsariga di modelli già noti nel sistema italiano, due forme di confisca non fondate sulla condanna, una delle quali - menzionata dall'art. 16 e qualificata come «confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose» - presenta caratteristiche del tutto analoghe alla confisca quale misura di prevenzione patrimoniale antimafia [...]» (par. 13.1.).